



ATTIVITÀ LIBERE

LAUREE SPECIALISTICHE CLASSI 59/S - 84/S

1) Le attività libere dello studente di cui ai punti d) e f) del Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei del 30.11.1999, recepito dal Decreto Ministeriale 4.8.2000, vengono regolamentate, nei corsi di studio attivati dal Dipartimento per le lauree di secondo livello, dalle seguenti disposizioni.

2) Alle attività di cui ai punti d) e f) del Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei del 30.11.1999, recepito dal Decreto Ministeriale 4.8.2000, sono attribuiti fino ad un massimo di **12 crediti** nelle lauree magistrali.

3) I 12 CFU possono essere conseguiti attraverso le seguenti attività:

- a. frequenza agli insegnamenti ufficiali impartiti nel Dipartimento e nell'Ateneo;
- b. tirocini/stage;
- c. tirocini/stage finalizzati;
- d. attività di laboratorio.

4) Gli insegnamenti di cui al predetto punto a. devono essere preventivamente inseriti nei piani di studio ed approvati dalla Commissione piani di studio; il credito didattico di ciascun insegnamento è quello attribuito dal Consiglio di Dipartimento nella quale viene impartito. Il credito didattico non può comunque essere superiore a 6. Il voto conseguito nella prova di esame viene computato ai fini della media di laurea.

5) Il tirocinio di cui al punto b. è svolto in conformità del regolamento di applicazione del D.M.L. 142 del 25.3.1998, dell'art. 18 della L. n. 196/97. Consiste in un'esperienza lavorativa presso un'impresa privata, uno studio professionale o un ente pubblico. Ha la durata massima di 24 giornate lavorative. Permette il conseguimento di 1,5 crediti didattici. Il numero massimo di tirocini che lo studente può espletare è pari a 4 per le lauree magistrali. I crediti didattici conseguiti non comportano una valutazione.

6) Il tirocinio/stage finalizzato ha lo scopo di realizzare un approfondimento e una ricerca su tematiche specifiche. Si conclude con la presentazione di un elaborato. Ha la durata di 72 giorni lavorativi. Permette il conseguimento di 6 crediti didattici. L'elaborato è approvato dal docente di riferimento al fine di attestare l'effettivo svolgimento dell'approfondimento o della ricerca.

7) Per ogni tipo di tirocinio, nella fase di raggiungimento degli accordi con il soggetto ospitante, lo studente individua, tra i titolari di insegnamenti presso il Dipartimento di Economia e Diritto, il docente-tutor che sottoscrive l'apposito modulo di progetto formativo.

Il riconoscimento dei crediti formativi derivanti da attività di stage compete al Consiglio di Classe Unificata delle Lauree in Economia.

7) Per le attività di laboratorio si intendono:

- I. la partecipazione a convegni, conferenze e seminari;
- II. la partecipazione a ricerche e ad approfondimenti tematici;
- III. le attività finalizzate all'acquisizione di specifiche abilità (informatiche, linguistiche, computazionali, comportamentali, simulazioni gestionali, ecc.).

Il Consiglio di Classe ed il Consiglio di Dipartimento indicano, secondo le rispettive competenze, i crediti didattici conseguibili in ciascuna attività fra quelle offerte dal Dipartimento e fra quelle richieste dagli studenti o dai loro tutor. Di norma, ad ogni attività di laboratorio sono assegnati 0,3 crediti ogni 2 ore di attività. Con tale criterio, per ciascuna attività di laboratorio (I., II., III.) si possono cumulare fino a 3 crediti. Complessivamente per tutte le attività di laboratorio si possono conseguire non più di 6 crediti formativi.

Le attività di laboratorio vengono registrate dai docenti o dalle strutture responsabili. In ogni momento lo studente può richiedere la certificazione dei crediti conseguiti.

Le attività libere dello studente possono essere utilizzate per il conseguimento dei 2 crediti didattici che dovevano essere conseguiti coi "seminari tematici" del vecchio ordinamento.